Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Sabato, 26 marzo** — **Numero 72**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 18
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1154.*

PARTE I - Leggi e Decreti

REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1921, n. 288, **contenente provvedimenti a favore delle imprese esercenti energia elettrica.**

Il numero 288 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2264;

Visti i Regi decreti 8 ottobre 1920, n. 1065, e 9 dicembre 1920, n. 1847, che apportano modificazioni al R. decreto, n. 2264, anzidetto;

Ritenuta la opportunità di modificare talune disposizioni del decreto stesso in relazione alle mutate condizioni del mercato dell'energia elettrica;

Su proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri dell'interno, della giustizia e affari di culto, dell'industria e commercio e del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le forniture successive all'entrata in vigore del presente decreto, i venditori di energia elettrica sono autorizzati a praticare un ulteriore aumento del 50 0|0 (cinquanta per cento) sull'importo globale delle bollette e fatture (tasse escluse) risultante dall'applicazione dell'aumento concesso dall'art. 1 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2264.

Se i prezzi praticati dal venditore al 31 ottobre 1919 erano inferiori a quelli in vigore nel 24 maggio 1915, gli aumenti previsti dall'art. 1 del R. decreto n. 2264 e dal comma precedente di questo articolo, verranno commisurati sui prezzi al 24 maggio 1915 e saranno aggiunti al prezzo inferiore successivamente adottato.

Nel caso di constatata insufficienza degli aumenti di cui sopra a fronteggiare i maggiori oneri per personale e materiali, la Commissione arbitrale provinciale di cui all'art. 2° del citato decreto n. 2264 potrà deter-

minare in base a domanda documentata del venditore una maggiore percentuale di aumento, non superante però il 70 0[0 (settanta per cento) delle tariffe o prezzi attuali risultanti dall'applicazione dell'art. 1 del Regio decreto n. 2264 del 31 ottobre 1919.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto nell'art 4 del presente decreto, qualora la potenza fornita superi i 100 Kw è ammesso, su richiesta del venditore, per le forniture effettuate dopo l'andata in vigore del presente decreto, una ulteriore revisione dei prezzi contrattuali, anche se una prima revisione sia già avvenuta in base all'art. 2 del citato R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2264, Nella determinazione dei nuovi prezzi si avrà riguardo ai maggiori oneri del venditore alla data suddetta.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2264, è applicabile alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'ultimo comma del citato articolo 3 è abrogato.

Art. 4.

Per tutte le forniture di energia, e per qualsiasi potenza, effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, alle Amministrazioni dello Stato, compresa quella delle ferrovie di Stato, ai Comuni, agli Enti pubblici in genere, e per le forniture di energia per forza motrice a scopo di trazione elettrica su tutte le ferrovie e tramvie, sarà applicato un aumento percentuale fisso, rispetto ai prezzi praticati al 24 maggio 1915, pari al sessanta per cento (60 0[0) del prezzo fatturato per l'energia, sino alla potenza di 1000 chilowatt e del quaranta per cento (40 0[0) dello stesso prezzo per la parte di potenza superiore a mille chilowatt.

Nel caso di fornitura a consumo, questi aumenti percentuali saranno applicati rispettivamente ai chilowattore forniti, nello stesso rapporto con cui stanno fra loro i primi mille chilowatt, e la residua parte di potenza oltre i 1000 chilowatt.

Il disposto del presente articolo è anche applicabile alle forniture di energia per usi elettrochimici ed elettrometallurgici qualora si tratti di energia idroelettrica stagionale e ricavabile con portate non immagazzinabili in serbatoi. Il riconoscimento di queste condizioni è deferito alla seconda sezione del Consiglio superiore delle acque.

Oltre agli aumenti dei prezzi di fornitura, determinati come sopra, sarà a carico del compratore la maggiore spesa per acquisto delle lampade di ricambio, qualora tale ricambio debba essere fatto a carico del venditore.

Se le parti non sono d'accordo circa la percentuale di aumento e la maggiore spesa delle lampade, la determinaziane di tali elementi sarà fatta ad istanza del venditore, dalla Commissione arbitrale centrale o provinciale a seconda della rispettiva competenza, a norma degli articoli 2 e 3 del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2264.

L'art. 4 dell'anzidetto Regio decreto n. 2264, è abrogato.

Art. 5.

I contratti di fornitura di energia da aziende produttrici ad aziende pubbliche municipalizzate che sian per scadere prima del 31 dicembre 1926, sono, nell'interesse di queste ultime, prorogati di diritto fino alla detta data, nei limiti delle potenze generate dalle aziende produttrici medesime, o che siano loro assicurati da contratti in vigore con altre aziende produttrici. La determinazione dei prezzi nel periodo di proroga sarà deferita, in mancanza di accordo fra le parti, alla Commissione di cui all'articolo 3 del citato R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2264, la quale dovrà tener conto di tutti i maggiori oneri, così da dedurre il giusto prezzo dell'energia fornita.

L'azienda municipalizzata che non intenda avvalersi della proroga deve darne analoga notificazione all'altro contraente almeno un anno prima della scadenza del contratto e almeno entro tre mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, per quei contratti che scadessero entro un anno dalla stessa data.

Art. 6.

Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto deve, in ogni Provincia, essere costituita la Commissione arbitrale provinciale di cui all'art. 2 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2264.

La Commissione provinciale deve di regola pronunciare la sua decisione entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso o della istanza. Tale termine è di 60 giorni ove ricorrano speciali motivi; ma in tal caso la Commissione deve, entro i primi trenta giorni, stabilire se, in pendenza della decisione, debba, ed in qual misura, essere applicato un aumento provvisorio di prezzo.

Art. 7.

Tranne il caso di ricorsi di cui all'art. 5 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2264, la Commissione arbitrale, sia centrale che provinciale, può disporre che la parte istante depositi, nell'ufficio di segreteria, una congrua somma, come anticipo per le occorrente spese. In tale caso il termine per la decisione della Commissione provinciale stabilito nell'art 6 decorre dalla data dell'eseguito deposito.

Gli onorari spettanti ai componenti delle Commis-

sioni arbitrali ed ai funzionari ad esse addetti come segretari, nonchè il rimborso delle spese dai medesimi sostenute nel disimpegno delle loro funzioni sono a carico delle parti nella proporzione stabilita dalle Commissioni stesse nelle loro decisioni.

La liquidazione degli onorari e delle spese suddette è fatta dalla stessa Commissione decidente, ma deve essere approvata dal prefetto della Provincia per le Commissioni provinciali e dal ministro dei lavori pubblici per la Commissione centrale.

Art. 8.

Restano ferme tutte le disposizioni del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2264, in quanto non siano abrogate dal presente decreto, o non siano in contrasto con le norme in questo contenute.

Art. 9.

Il presente decreto avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — FERA — ALESSIO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1921, n. 273, che modifica la tabella *F*, annessa al R. decreto 13 maggio 1920, n. 842, nei riguardi dell'economo e sotto economo della scuola agraria presso la Regia università di Pisa, e dell'archivista della clinica ostetrica presso la R. università di Roma.

Il numero 273 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 23 ottobre 1919, n. 1971;
Visto il Nostro decreto 13 maggio 1920, n. 842;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai numeri IV, V, VII della tabella *F*) annessa al Nostro decreto 13 maggio 1920, n. 842, sono sostituiti i seguenti:

N. IV — Economo della scuola agraria della R. Università di Pisa.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 5000 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 5500 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6000 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6500 al compimento del 25° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7000 al compimento del 30° anno di grado.

N. V — Sotto economo della scuola di agraria della R. Università di Pisa.

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4000 al compimento del 5 anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 5000 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 5500 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6000 al compimento del 25° anno di grado.

N. VII — Archivista della clinica ostetrica della R. Università di Roma.

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 2700 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 3700 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 4100 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento del 28° anno di grado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1921, n. 287, contenente norme circa il pagamento dei sussidi concessi ai Comuni e Consorzi per lavori di costruzione e sistemazione di strade.

Il numero 287 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, numero 570;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I sussidi concessi ai Comuni e Consorzi per lavori di costruzione e sistemazione di strade in virtù del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 570, saranno pagati nella ragione del quaranta per cento della spesa anche per quei lavori, che risulteranno eseguiti dopo il 31 dicembre 1920, ma non oltre il 30 giugno 1921, purchè i lavori stessi abbiano avuto effettivo inizio non più tardi del 31 dicembre 1920, ovvero, nel caso in cui la concessione sia stata partecipata al Comune o al Consorzio posteriormente al 30 settembre 1920, entro tre mesi dalla data della partecipazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 248. Regio decreto 6 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia, le quote di concorso governativo per gli anni dal 1916 al 1920, per integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 25 giugno e 15 luglio 1906, n. 255 e 383.

N. 250. Regio decreto 17 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Nova (Milano), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 251 Regio decreto 17 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Villachiara (Brescia), di applicare dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 252. Regio decreto 17 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Macherio (Milano) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 253. Regio decreto 13 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la Casa Umberto I, dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate, è autorizzata ad accettare il legato di L. 365 annue, istituito a favore dell'Istituto stesso dal signor Emilio Rossi, giusta il testamento olografo in data 26 novembre 1916.

N. 257. Regio decreto 30 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la « Fondazione Carlo Emanuele Bombrini » costituita coll'offerta di L. 5000, fatta dalla signora Maria Bombrini Ageno a favore dei caporali e soldati del reggimento cavalleggeri di Firenze che si distinguono annualmente per il complesso della loro qualità militari e morali, viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 263. Regio decreto 3 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Bianchi (Cosenza) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 4109,74 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 1162, è ridotto a L. 3815,89, dal 1° gennaio 1915.

N. 272 Regio decreto 16 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, la Fondazione Pier Diego Siccardi per una borsa di studio presso la clinica delle malattie professionali dei RR. Istituti clinici di perfezionamento in Milano viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto organico.